

## TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES	Presidente
Avv. Paola BUZZETTI	Componente
Avv. Enrico MEDICI	Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul caso n. 000005/FISI/2018 - Deferimento dei tesserati Molteni Nicolò, Painsi Federico e Simoni Federico, atleti facenti parte della nazionale B italiana di velocità, incolpati della violazione dell'art. 6.1 lettere a), b), d), f) del Regolamento Squadre Nazionali nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, per il comportamento tenuto in data 26 settembre 2018 in Valle Nevado Cile (avere scritto frasi volgari e disegnato un "fallo" sulla neve, utilizzando del colorante blu normalmente usato per segnalare il tracciato, sulla pista da sci Fox Trot nelle adiacenze della partenza dell'impianto di risalita).

### Svolgimento del procedimento

Con atto datato 8 novembre 2018 il Procuratore Federale deferiva davanti a questo Tribunale di Molteni Nicolò, il Painsi Federico e il Simoni Federico, in relazione al comportamento tenuto in qualità di tesserati, per la violazione dell'art. 6.1 lettere a), b), d), f) del Regolamento Squadre Nazionali nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Il Presidente del Tribunale ricevuto l'atto di deferimento, nei termini regolamentari, fissava per la data odierna l'udienza di discussione.

In data 30/11/2018 Molteni Nicolò, assistito e rappresentato dall'Avv. Leandro Cantamessa, presentava al Procuratore Federale proposta di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I. che indicava in quella dell'ammonizione.

Il Procuratore Federale con atto in pari data, ritenendo congrua la sanzione, prestava parere favorevole all'accordo, inviando gli atti al Tribunale.

Il successivo 4/12/2018 il Painsi Federico ed il Simoni Federico, assistiti e rappresentati dall'Avv. Vincenzo Giardino, presentavano al Procuratore Federale proposta di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I. indicata in quella dell'ammonizione semplice.

Il Procuratore Federale con atto in pari data, ritenendo congrua la sanzione, prestava parere favorevole all'accordo, inviando gli atti al Tribunale.

All'udienza comparivano l'Avv. Vincenzo Giardino, difensore dei tesserati Painsi Federico e Simoni Federico, nonché gli stessi personalmente nonché l'Avv. Giacomo Francia, in sostituzione dell'Avv. Leandro Cantamessa difensore di Molteni Nicolò.


#### Motivi della decisione

A)

- vista l'istanza di applicazione di sanzione presentata dal Sig. Molteni Nicolò;
- visto il parere favorevole del Procuratore Federale che ritiene applicabile la sanzione proposta *“tenuto conto delle circostanze in cui il fatto si è svolto nonché del fatto che il Sgg. Molteni ha provveduto comunque a scusarsi con il Direttore delle piste cilene per quanto occorso”*;
- considerato che non ricorrono le condizioni di cui al comma 2° dell'art. 31 R.G.S. FISF e che la proposta è stata formulata prima dell'odierna udienza di discussione;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata, da ritenersi quella dell'ammonizione semplice, come prevista dall'art. 55 c. 1 lett. C) sub lett a) R.G.S. FISF che distingue la sanzione dell'ammonizione tra semplice e con diffida, attesa la sostanziale tenuità dei fatti ed il buon comportamento processuale;

B)

- vista l'istanza di applicazione di sanzione presentata dal Sig. Painsi Federico;
- visto il parere favorevole del Procuratore Federale che ritiene applicabile la sanzione proposta *“tenuto conto delle circostanze in cui il fatto si è svolto nonché del fatto che i Sigg. Painsi e Simoni hanno provveduto comunque a scusarsi con il Direttore delle piste cilene per quanto occorso”*;



- considerato che non ricorrono le condizioni di cui al comma 2° dell'art. 31 R.G.S. FISCI e che la proposta è stata formulata prima dell'odierna udienza di discussione;

- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata, attesa la sostanziale tenuità dei fatti ed il buon comportamento processuale;

C)

- vista l'istanza di applicazione di sanzione presentata dal Sig. Simoni Federico;

- visto il parere favorevole del Procuratore Federale che ritiene applicabile la sanzione proposta *"tenuto conto delle circostanze in cui il fatto si è svolto nonché del fatto che i Sigg. Pains e Simoni hanno provveduto comunque a scusarsi con il Direttore delle piste cilene per quanto occorso"*;

- considerato che non ricorrono le condizioni di cui al comma 2° dell'art. 31 R.G.S. FISCI e che la proposta è stata formulata prima dell'odierna udienza di discussione;

- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata attesa la sostanziale tenuità dei fatti ed il buon comportamento processuale;


**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, definendo a ogni effetto il procedimento, dichiara l'efficacia degli accordi intervenuti tra il Procuratore Federale e gli incolpati e conseguentemente applica ai tesserati Molteni Nicolò, Pains Federico e Simoni Federico la sanzione dell'ammonizione semplice.


Dispone la comunicazione alle parti ed agli Organi federali di competenza.

Milano, lì 6 dicembre 2018

Avv. Rodolfo SENES



Avv. Paola BUZZETTI



Avv. Enrico MEDICI

